



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD n. 502/2016

PROT. n. 38438

IL RETTORE

richiamato lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo;

richiamate la deliberazione n. 533/17866 assunta dal Senato Accademico in data 22.02.2016 e la deliberazione n. 545/31517 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24.02.2016, con le quali è stato approvato il Regolamento recante "Reclutamento e disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 30.12.2010, n.240";

ravvisata l'opportunità, per quanto sopra espresso, per ragioni di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, di procedere all'emanazione del predetto Regolamento, così come approvato dai suddetti Organi di Governo di Ateneo;

DECRETA

è emanato il Regolamento recante "Reclutamento e disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 30.12.2010, n.240", nel testo allegato al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale, sul sito web istituzionale di Ateneo.

Parma, 02 MAR. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

IL RETTORE

Loris Borghi

IL PRORETTORE
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Ovidio Bussolati



U.O.R. Area Dirigenziale Organizzazione e Personale	Dott. Gianluigi Michelini
R.P.A. U.O.S. Amministrazione del personale tecnico amministrativo	Dott. Stefano Ollari

RECLUTAMENTO E DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 *BIS* DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Art. 1

Finalità

Nell'ambito delle risorse disponibili e della programmazione, al fine di potenziare le attività di ricerca anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, l'Università per svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo all'attività di ricerca, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 2

Natura del rapporto

I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione del posto di tecnologo sono posti a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca, anche sulla base di apposite convenzioni per i finanziamenti esterni.

Art. 3

Adempimenti per la richiesta del posto

L'attivazione delle procedure di reclutamento è proposta dal Dipartimento o dal Centro di ricerca (con afferenza di PTA) interessato all'istituzione del posto di tecnologo con apposita delibera o dall'Area dirigenziale Ricerca con specifica determina. Le proposte devono:

- individuare il programma di ricerca a valere sul quale sarà attivato il posto;
- approvare il programma di lavoro per il quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- individuare le risorse necessarie, specificando il trattamento economico nel rispetto dell'art. 24 *bis*, comma quattro della legge 240/2010 con indicazione della relativa tipologia di Categoria e posizione economica.

La delibera/determina, corredata del progetto di ricerca sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Destinatari

Il reclutamento dei tecnologo a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive, per titoli e colloquio, che assicurino la pubblicità degli atti. Il bando, redatto in italiano e in lingua inglese, è pubblicato sulla GURI serie speciale concorsi, sul sito dell'ateneo e su quelli del MIUR e dell'Unione Europea.

Possono partecipare alle predette procedure per la copertura di posti di tecnologo, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso dei seguenti titoli:

- titolo di studio specificato nel bando che non può essere inferiore alla laurea o titolo equipollente;
- particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 5

Bando di selezione

Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

In particolare nel bando saranno indicati:

- la descrizione del programma di ricerca nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo nonché informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere;
- la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e il trattamento economico;
- i titoli e gli altri requisiti di qualificazione per l'ammissione e oggetto di valutazione;

- la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
- i termini di presentazione delle domande di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
- il responsabile del procedimento;
- il trattamento economico secondo la tipologia di Categoria e posizione economica di cui all'art. 3;
- il pagamento del contributo di Euro 25 per la partecipazione alla selezione pubblica.

I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

La data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prova sarà definita nel bando oppure notificata al candidato non meno di quindici giorni prima dello svolgimento.

L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato. Ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettere b) e c) della legge 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o coniugio, con un professore afferente al Dipartimento, con il Rettore o il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o con un componente della Commissione giudicatrice.

Art. 6

Commissione giudicatrice

Con decreto del Rettore è nominata una Commissione giudicatrice composta da tre componenti di cui almeno uno di genere femminile, scelti tra docenti o esperti di provata competenza nelle materie del progetto di ricerca, anche esterni all'Ateneo, su proposta delle strutture proponenti di cui all'art. 3. I componenti non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 35, comma 3, lettera e) del D.lgs. 165/2001. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione nel sito istituzionale di Ateneo.

Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Art.7

La procedura selettiva e stipula del contratto

La Commissione giudicatrice pre-determina i criteri di valutazione dei candidati sulla base di quanto indicato nel bando. I criteri sono pubblicati nel sito web di Ateneo per cinque giorni.

Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

- titoli: punti 50 (di cui fino a punti 25 per i titoli di studio e fino a punti 25 per la particolare qualificazione culturale e professionale);
- colloquio: punti 50;

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell'esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 25/50.

I candidati verranno convocati, con apposito avviso, a sostenere il colloquio almeno quindici giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo. Nel predetto avviso verrà data comunicazione del punteggio conseguito per i titoli. La data della prova d'esame orale può già essere indicata nel bando e vale a tutti gli effetti come convocazione.

Il candidato che per qualunque motivo non si dovesse presentare a sostenere il colloquio sarà automaticamente considerato rinunciatario alla procedura selettiva.

Il colloquio è atto a verificare, attraverso il confronto diretto, il possesso della particolare qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere nonché il possesso dei requisiti richiesti nel bando.

Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice stila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso presso la sede ove si svolge il colloquio.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di trenta giorni dalla sua nomina. Al termine dei lavori, la Commissione predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il soggetto idoneo alla stipula del contratto.

I risultati della selezione, approvati con decreto Rettorale, sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e su quello del MIUR.

Art. 8

Preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPR 487/94.

Art. 9

Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art.10

Norme finali

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dal codice civile, dal CCNL del comparto Università, dalle altre disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 24 bis comma 5, i contratti disciplinati nel presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico - amministrativo delle Università. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato. Il trattamento economico di cui all'art. 3 è onnicomprensivo.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'ateneo.